

FIRMATO DIGITALMENTE



COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Rep. n° 2646/2021

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE
ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO-ARCHEOLOGICO DI
SANT'ANTIOCO CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART.
55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 CODICE DEL TERZO
SETTORE.**

L'anno Duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno duemilaventuno in
Sant'Antioco, presso la sede comunale, sono presenti i signori:

- Sara Muscuso, nata a Iglesias il 15.01.1982, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune di Sant'Antioco, il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
SANT'ANTIOCO, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi al Cittadino per dare
esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 23/11/2020,
nonché alla Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino n. 340 del
12/05/2021,

e

-Annarita Lepuri, nata a Sant'Antioco il 28/10/1965 il quale interviene nel presente
atto nella qualità di legale rappresentante dell'ETS A.T.I. mandataria Società
cooperativa Archeotur- Impresa sociale con sede a Sant'Antioco in via Foscolo 4. P.
I.V.A. 01461740928 e mandante Società Cooperativa Studio87 – Impresa Sociale,
con sede in Sant'Antioco via Foscolo 10, P. I.V.A. 02004350928, costituita in forza di
rogito notarile stipulato in data 25/02/2021 Rep.47501, raccolta n° 27776 dal Notaio

Dr Tardiola Paolo

* * *

Premesso che

- Con Avviso "AVVIO DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI IN MATERIA DI "VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO-ARCHEOLOGICO DI SANT'ANTIOCO", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. CUP D39C20000720006" pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sezione Bandi e Gare, in data 11/01/2021, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in esecuzione della Delibera G.C. n. 141 del 23/11/2020, Il Comune di Sant'Antioco ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione della coprogettazione relativa alle attività Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente procedente, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 958 del 30/12/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione;

- l'Avviso pubblicato dal Comune di Sant'Antioco, in data 11/01/2021 di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP);

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine

previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la Determina del Responsabile del Servizio n. 161 del 18.02.2020 di approvazione

verbali e l'esito della procedura selettiva, individuando l'ETS in composizione

plurisoggettiva, raggruppamento costituendo in ATI – mandataria Cooperativa

Archeotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa Sociale, partner del Comune

di Sant'Antioco per la coprogettazione degli interventi di valorizzazione del Parco

storico-archeologico di Sant'Antioco, finanziati ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21,

comma 2, lettera b;

- la medesima sopracitata Determinazione con la quale è stato altresì disposto

l'avvio della progettazione congiunta tra il Comune di Sant'Antioco e la costituenda

ATI - Cooperativa Archeotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa Sociale,

mediante fase istruttoria che ha preso a riferimento il documento progettuale e la

proposta progettuale del candidato, procedendo alla discussione critica, alla

definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente ed alla

definizione degli aspetti esecutivi;

- la Determina del Responsabile del Servizio n. 138 del 26/02/2021 di conclusione

del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo

condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica un unico partenariato comunque

funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di

coprogettazione, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e

ss. mm., per arrivare alla coprogettazione di un progetto definitivo;

Rilevato, infine, che

- che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 52

della L. 24 dicembre 2012 n. 234;

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi

autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo

e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14;

- l'art. 23, comma 7 della L.R. n. 4 del 2006;

- l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 10 del 2020;

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 119;

- DPCM 30 marzo 2001;

- le Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle imprese e cooperative sociali approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in merito alla procedura di coprogettazione;

- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore e il D.Lgs 112/2017 e il D.Lgs 117/2017, in particolare l'art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore", c. 3 e c. 4;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;

- le modifiche al Dlgs 50 del 2016 apportate dalla L. 120/2020;

- Il Regolamento comunale per la concessione di contributi;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 255/2020;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del

rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale posto a base della procedura ad evidenza pubblica e come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di coprogettazione.

1.2) A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla coprogettazione tra le parti è allegato alla presente Convenzione "Progetto definitivo" per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L'EAP (Ente attuatore partner), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune di Sant'Antioco siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal Progetto definitivo, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la coprogettazione.

Art. 2 – (Attività e compiti)

L'Amministrazione, con la collaborazione dell'EAP, si impegna a redigere un verbale di consegna dei beni mobili ed immobili in uso, individuando l'attuale stato di conservazione e le modalità d'uso. I beni in uso all'EAP in forza del presente convenzione, dovranno essere restituiti al Comune al termine del periodo di collaborazione, salvo rinnovo, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura e al trascorrere del tempo. I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Definitivo declinato all'interno del Tavolo di coprogettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.



L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'EAP, in qualsiasi

momento, la sospensione di attività, manifestazioni e/o eventi nel caso in cui gli

stessi:

a. sollevino la disapprovazione motivata degli Enti preposti alla tutela del vincolo

storico monumentale;

b. si dimostrino gravemente inadeguati sotto il profilo qualitativo;

c. si rivelino offensivi del pudore, osceni o volgari;

d. creino disagio di qualunque tipo alla cittadinanza.

L'EAP resterà responsabile dell'autorizzazione, della programmazione e dello

svolgimento di tutte le attività che saranno realizzate avvalendosi di terzi in

determinate circostanze per la realizzazione di specifiche attività e/o eventi. L'EAP

potrà avvalersi di soggetti terzi anche per lo svolgimento di alcuni servizi relativi alla

manutenzione del verde, delle piante e dei manufatti edili, di propria competenza,

che richiedano il possesso di particolari capacità tecniche o attrezzature specifiche,

tenendo indenne il Comune di Sant'Antioco da ogni pretesa, azione o ragione che

possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o

per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture

connesse al Parco archeologico. Il Comune non assume responsabilità conseguenti

ai rapporti dell'EAP con i suoi affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Competono all'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'edificio

e delle aree archeologiche, le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo

necessarie ed opportune per garantire il rispetto del presente accordo. Il Comune

garantirà il coordinamento delle attività museali, la gestione e cura delle collezioni

tramite l'Istruttore direttivo incaricato alla gestione del complesso storico-

archeologico e le figure dei Responsabili scientifici, al quale spetta la responsabilità

scientifico della gestione e cura del museo e delle aree, che sovrintende alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione ed allo studio delle collezioni. Al fine di garantire il buon andamento del progetto ed il rispetto degli Standard di qualità e funzionamento dei musei previsti dalla Direttiva Regionale, nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione e garantire il coordinamento delle medesime con gli obiettivi dell'Amministrazione, le parti si impegnano a comunicare eventuali esigenze sopravvenute all'Istruttore direttivo incaricato della gestione.

Art. 3 – (Durata della convenzione)

3.1) La presente convenzione ha validità per il periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 31.12.2023.

3.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

3.3) La convenzione sarà risolta di diritto qualora intervengano disposizioni dell'Amministrazione Regionale incompatibili con il mantenimento del rapporto, senza che il soggetto attuatore possa vantare, nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto o rimborso di qualsiasi natura. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione o della durata dell'affidamento che dovessero rendersi necessarie a causa di modifiche normative regionali o nazionali nonché disposizioni da parte dell'Amministrazione Regionale. Le parti danno altresì atto che la prosecuzione della convenzione, dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza del 31.12.2023 è subordinata alla effettiva erogazione del contributo da parte della Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lettera b, precisamente: "Progetto

Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” e “Progetto gestione emergenze archeologiche e Archivio Storico”. L'EAP riconosce fin d'ora che qualora l'Amministrazione Regionale sospenda, modifichi e revochi il contributo concesso il presente accordo si intende risolto immediatamente di diritto non essendo nella disponibilità del Comune le risorse economiche necessarie a sostenere in proprio il rimborso delle spese sostenute.

Art. 4 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

4.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), tecniche, strumentali e finanziarie individuate nel Progetto Definitivo.

4.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Sant'Antioco metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

a) € 2.327.301,76 contributo a copertura delle spese effettivamente sostenuti come meglio specificato nel Progetto Definitivo subordinatamente allo stanziamento del contributo RAS.;

b) Beni immobili in uso: Museo archeologico F. Barreca e area tofet, Museo etnografico, Villaggio ipogeo, Forte sabaudo, Archivio storico e settore nord l'Acropoli e Necropoli punica (previa autorizzazione alla riapertura);

4.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Sant'Antioco, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa

vigente.

4.4) Entro i termini previsti dalla Legge 4 Agosto 2017 n. 124, L'EAP si impegna a **pubblicare online** (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative alle **somme ricevute dal Comune di Sant'Antioco**;

Art. 5 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

5.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle indicate nel Progetto Definitivo, quale risultanza del Documento progettuale, con eventuali modifiche presentate in proposta progettuale dagli EAP e approvate nel tavolo di coprogettazione.

5.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il personale si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001", nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Sant'Antioco approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2014 e pubblicato nel sito web www.comune.santantioco.ca.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà la Sig.ra Donatella Balia, oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore, referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.



5.3) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori a d'altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, i cui costi dovranno essere appositamente indicati nella rendicontazione.

5.4) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5.5) Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Sant'Antioco con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

5.6) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 6 – (Assicurazioni)

6.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Sant'Antioco, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'EAP si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione

al soggetto attuatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del

Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di

pagamento fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i

lavoratori ed istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la relativa

vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà

opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di

provvedere al pagamento del rimborso il Comune dovrà provvedere ad acquisire il

documento di regolarità contributiva (DURC), avente validità semestrale.

6.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni

di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento

delle attività, con la conseguenza che il Comune di Sant'Antioco è sollevato da

qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente

od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

6.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, L'ATI ha prodotto le seguenti

assicurazioni, valide per tutto il periodo della convenzione:

a) Progetto Valorizzazione Museo archeologico e Tofet" ha stipulato apposita

polizza assicurativa Responsabilità Civile Rischi Diversi N. 177499662 della

UnipolSai periodo di riferimento: dal 01.03.2021 al 31.12.2023, per la copertura di

danni alle persone ed alle cose anche di terzi e per la copertura di sinistri non

inferiore a 500 mila euro, fermo restando che eventuali maggiori danni rimarranno a

totale carico della EAP.

b) "Progetto gestione emergenze archeologiche e Archivio Storico" ha stipulato

apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile Rischi Diversi N. 177499662

della UnipolSai, periodo di riferimento: dal 01.03.2021 al 31.12.2023, per la copertura di danni alle persone ed alle cose anche di terzi e per la copertura di sinistri non inferiore a 500 mila euro, fermo restando che eventuali maggiori danni rimarranno a totale carico della Ditta.

Art. 7 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

7.1) L'importo del contributo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 2.327.301,76 (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà rimborsato mensilmente a seguito di presentazione del rendiconto.

7.2) I rimborsi al soggetto attuatore avverranno mensilmente nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di cui al progetto definitivo, della relazione sull'attività svolta approvata dal Responsabile del Servizio, previa verifica sull'integrale rispetto degli impegni di cui al progetto definitivo. È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). La liquidazione non potrà comunque essere erogata prima dell'accredito da parte della RAS del finanziamento a suo carico. In caso di ritardato accredito del contributo regionale è facoltà dell'Amministrazione, su richiesta dell'EAP, riconoscere le anticipazioni. Con tali rimborsi delle spese sostenute l'EAP si intende rimborsato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere dal Comune, per la cogestione del

progetto di cui trattasi alcun diritto a nuove e maggiori spese sostenute, essendo del tutto soddisfatto dal Comune con la copertura delle spese pattuite in questa sede.

7.3) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà:

- per il "Progetto Valorizzazione Museo archeologico e Tofet" il seguente C/C intestato a SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOTUR IMPRESA SOCIALE avente le seguenti coordinate: IBAN IT86K0101543981000070484043;

- per il "Progetto gestione emergenze archeologiche e Archivio Storico" il seguente C/C intestato a SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOTUR IMPRESA SOCIALE avente le seguenti coordinate: IBAN IT36P0101543981000070484527, indicando gli estremi del procedimento indetto dal Comune di Sant'Antioco. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto comporterà la risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente convenzione, l'esecutore prende atto del codice CUPD39C20000720006

7.4) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

8.1) È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, in tal caso l'Amministrazione richiede la risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono



l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Sant'Antioco le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

9.1) L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali si impegnano ad apportare le variazioni richieste.

9.2) A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

9.3) L'EAP con cadenza mensile procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Sant'Antioco potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92e 93 del CTS. Il soggetto attuatore si impegna a produrre una rendicontazione mensile, con dettaglio dei biglietti emessi distinti per tipologia e relativi incassi, come meglio dettagliata nel Progetto Definitivo. Le somme relative ai biglietti dovranno essere versate alla Tesoreria comunale con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. L'EAP assume per quanto sopra la funzione di agente contabile e soggiace pertanto alle responsabilità agli obblighi di cui agli art. 93 e 233 del Dlgs. 267/2000.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri

uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi in materia di lavoro

tipico e/o atipico, il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione ed il

rispetto degli standard qualitativi dei servizi assegnati.

9.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà –

entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati

anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato

dall'attuazione del Progetto.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

10.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di

responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente

convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Sant'Antioco

10.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è la Sig.ra Annarita Lepuri, mentre

il Responsabile del trattamento per il Comune di Sant'Antioco è la dott.ssa Sara

Muscuso.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione a seguito di

violazioni gravi della stessa o del mancato rispetto da parte dei partner di progetto

degli impegni assunti, della sovrapposizione di finanziamenti per l'attività in oggetto

già finanziata, dell'indebito affidamento ad altri enti delle stesse attività e di reiterare

inadempienze agli impegni assunti. Eventuali inadempienze a quanto previsto nel

presente atto dovranno essere contestate per iscritto da parte delle parti firmatarie,

con fissazione del termine per la relativa regolarizzazione. Il Comune si riserva la

facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento

della procedura di cui al punto precedente, per provate inadempienza rispetto a quanto coprogettato nel Progetto definitivo, senza oneri a proprio carico. Il recesso deve essere comunicato con preavviso di 60 giorni, attraverso pec, l'EAP garantisce la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità dei servizi del Parco archeologico senza interruzioni alle stesse condizioni delle presente convenzione.

Art. 12– (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione della presente convenzione e dalla sua applicazione, qualora non sia stato possibile ricomporre in via amichevole nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui viene notificato da una delle due parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o di rilievo, il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale. La registrazione è prevista in caso d'uso a carico del richiedente.

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico dell'EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Il Progetto Definitivo è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato.

FIRME

Per il Comune di Sant'Antioco, Dott.ssa Sara Muscuso

Per l'EAP A.T.I. mandataria Società cooperativa Archeotur- impresa sociale e mandante Società Cooperativa Studio87 – Impresa Sociale, Sig.ra Annarita Lepuri



